

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012

Soppressione della Gestione speciale, presso l'INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (G.U. n. 108 del 10 maggio 2013)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, recante disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi, che all'art. 5 ha disposto la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nonché di quelli esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, con trasformazione dei soppressi fondi e loro destinazione a finalità di previdenza integrativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, tra l'altro, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'iscrizione dei dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, ad una gestione speciale, con autonomia gestionale, all'uopo istituita nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, che "l'equilibrio finanziario della gestione speciale é garantito dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1° gennaio 1991";

Considerato che il suddetto periodo di 20 anni é terminato il 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, che "al termine del periodo di cui al comma 1 la gestione speciale é soppressa";

Considerato che, all'art. 7, comma 5, é altresì previsto che "il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone con proprio decreto il trasferimento delle residue attività patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria";

Preso atto che lo schema del conto consuntivo per l'anno 2010 della Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, predisposto dal Presidente dell'INPS con determinazione n. 299 dell'11 luglio 2011, é stato approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione n. 14 del 28 luglio 2011;

Visto il parere del Ministro del lavoro n. 28/1580 del 20 ottobre 2011, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sul conto consuntivo 2010;

Decreta

il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle residue attività patrimoniali, così come risultanti dal rendiconto 2010 e riportate nel prospetto allegato, della Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, istituita presso l'INPS e soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto é inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli